

Scheda 48 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE**

“Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Con Messa in Mora del 12.12.2006 la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti degli artt. 4, 16 e 20 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Tale regolamento, infatti, facendo riferimento agli usi critici di una particolare sostanza, l'halon 1301, prevede che le sostanze contenute in sistemi antincendio ed estintori siano recuperate per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, oppure per essere riciclate o rigenerate nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tale apparecchiature siano smantellate o eliminate.

In applicazione di tali disposizioni, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare e recuperare gli halon utilizzando le tecnologie appropriate. La Commissione ha in diverse occasioni attirato l'attenzione sull'importanza del recupero e dell'eliminazione degli halon a bordo delle navi nell'ambito della protezione dello strato di ozono e, in particolare sull'obbligo di eliminare gli halon presenti nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori. Con la messa in mora la Commissione ha evidenziato che l'Italia non ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles le specifiche informazioni richieste in merito all'uso di halon a bordo delle navi e che, pertanto, è presumibile che non ne abbia eliminato l'utilizzo nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori.

Il Ministro dell'Ambiente ha sottolineato che la normativa italiana relativa agli usi critici di halon è contenuta nel D.M. 3/10/2001, come modificato dal D.M. 2/9/2003, che ha ulteriormente ridotto gli usi critici rispetto agli usi del regolamento (CE) 2037/2000: in base a tale normativa le navi mercantili esistenti che utilizzano l'halon per la protezione degli spazi occupati, dove può verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, hanno presentato entro la fine del 2003 piani per l'eliminazione degli halon negli impianti ad uso antincendio.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del dicembre 2006, non avendo ricevuto risposta alla lettera di richiesta di informazioni preventive inviata, dalla Commissione, nel novembre 2005. Il Ministero dell'Ambiente, nel mese di febbraio 2007, ha inoltrato nota di risposta alla predetta messa in mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 49 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2562 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Mancata attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio.

Violazione:

Con Messa in Mora del 13.12.2004, la Commissione contesta all’Italia il mancato recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2001/42/CE recante disposizioni per la valutazione di impatto ambientale.

La procedura in esame è stata attivata con lettera di messa in mora del 15 dicembre 2004 a cui non ha fatto seguito, da parte delle Autorità italiane, alcuna iniziativa di adeguamento.

Ciò stante, la Commissione europea ha adottato un Parere Motivato in data 13 luglio 2005, per omessa comunicazione delle misure di attuazione nel diritto interno della predetta direttiva. Anche il parere motivato, tuttavia, non ha avuto riscontro in termini di adeguamento alle richieste della Commissione.

Stato della Procedura:

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 26 febbraio 2007, è stato notificato all’Italia il ricorso presentato dalla Commissione europea davanti alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’articolo 226 TCE, con il quale si chiede alla Corte di constatare la situazione di inadempimento in cui si trova lo Stato italiano per non aver provveduto alla trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva 2001/42/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell’Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria

Scheda 50 - Ambiente**Procedura di infrazione** n. 2006/4043 ex art. 226 del Trattato CE

"Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio/Regione Liguria**Violazione**

Con Messa in Mora del 10.04.2006, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE, disciplinante le modalità di deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici ed attuato mediante l'approvazione, da parte della Regione Liguria, della legge n. 34/2001.

Tale legge è stata in seguito modificata dalla Legge regionale n. 31/2002: a seguito delle modifiche apportate viene autorizzato, ad avviso della Commissione, l'esercizio regolare della caccia di specie di uccelli protetti ai sensi della menzionata Direttiva.

La Commissione ritiene, infatti, vengano individuate in maniera generale ed astratta le specie oggetto di deroga, senza tra l'altro prevedere alcun limite temporale all'esercizio della deroga che, al contrario dovrebbe essere un provvedimento avente carattere di specificità ed eccezionalità.

Viene altresì ritenuto illegittimo il fatto che non siano indicate le ragioni astratte che legittimano l'adozione di una deroga, ed il fatto che non venga designata l'autorità abilitata a verificare il soddisfacimento delle condizioni previste dall'articolo 9 della Direttiva.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle considerazioni svolte dalla Commissione abrogando la legge n. 34/2001 come modificata dalla legge 31/2002; la Regione Liguria, tuttavia, ha approvato una nuova legge, la Legge 36/2006 che presenta, ad avviso della Commissione, gli stessi profili di illegittimità precedentemente sollevati.

Stato della Procedura

A seguito della messa in mora, la Commissione ha emesso un Parere Motivato per violazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Infine, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia ex articolo 226 TCE (causa C-503/06) in data 13 Dicembre 2006.

La Corte ha emesso, in data 19 dicembre 2006, un'ordinanza con la quale chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006.

Con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007, n. 15 è stata sospesa l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 51 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4482 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l'art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione, introducendo accanto alla nozione di “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” quella di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” non prevista dalla direttiva comunitaria, rischia restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 12 ottobre 2006, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell'Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con le quali si forniscono chiarimenti in merito alla portata delle disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 52 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4780 – Procedura di infrazione ex art. 226

“Derivazione acque fiume Trebbia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.- Regione Emilia Romagna -

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, il cui obiettivo è di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nei territori degli Stati membri.

La Commissione ritiene che le opere di derivazione delle acque del fiume Trebbia autorizzate dalle competenti Autorità della Regione Emilia Romagna con Determinazione 7056 del 19 maggio 2006 siano suscettibili di degradare il valori ecologici del sito “Basso Trebbia” (area designata come Zona di protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE ed inclusa nei siti di importanza comunitaria), con effetti negativi sull'ecosistema tuttora in corso.

Ad avviso della Commissione, poiché in sede di messa in opera del progetto di derivazione delle acque del fiume Trebbia non si stanno rispettando le prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza ambientale effettuata dalla Regione Emilia Romagna all'atto dell'adozione della Determinazione di autorizzazione del progetto stesso, l'Italia sta violando gli obblighi previsti dalle direttive comunitarie habitat.

Sono, quindi, state chieste delucidazioni alle Autorità italiane che hanno risposto con lettera ufficiale della Rappresentanza Permanente del 3 maggio 2007 che, tuttavia, non è stata ritenuta esaustiva dalla Commissione europea che ha, quindi, attivato la messa in mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato

Scheda 53 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4820** – Procedura di infrazione ex art. 226

“Piano regolatore generale – Comune di Staranzano (Gorizia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.- Comune di Staranzano -**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi.

La Commissione ritiene che il piano regolatore adottato dal comune di Staranzano in data 30 settembre 2005 rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE e, pertanto, prima della sua adozione avrebbe dovuto essere sottoposto, alternativamente:

- a valutazione di impatto ambientale ai sensi della predetta direttiva,
- alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS).

Poiché alla Commissione risulta, viceversa, il piano non è stato sottoposto ad alcun tipo di valutazione preventiva, sono state chieste, con nota dell'11 ottobre 2006, delucidazioni alle Autorità italiane che hanno risposto con lettera ufficiale della Rappresentanza Permanente del 24 maggio 2007.

La Commissione, tuttavia, non considerando esaustive tali informazioni, ha attivato la messa in mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato

Scheda 54 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/0081** ex art. 226 del Trattato

“Mancata recepimento direttiva 2003/58/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 30 dicembre 2006, della direttiva 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CE, sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Stato della Procedura

Con nota del 2 febbraio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria

Scheda 55 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/0084 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata recepimento direttiva 2005/78/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro l'8 novembre 2006, della direttiva 2005/78/CE che attua la direttiva 2005/55/CE contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

Stato della Procedura

Con nota del 2 febbraio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato, tenuto anche conto che la direttiva deve essere recepita in via amministrativa.

Scheda 56 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/0091 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancato recepimento direttiva 2006/51/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro l'8 novembre 2006, della direttiva 2006/51/CE recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas.

Stato della Procedura

Con nota del 2 febbraio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato, tenuto anche conto che la direttiva deve essere recepita in via amministrativa.

Scheda 57 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2030 ex art. 226 Trattato CE**

“Piani di emergenza esterni (PEE) - Controllo di incidenti connessi con sostanze pericolose ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 23.03.2007 la Commissione contesta la violazione dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/82/CE (come modificata dalla direttiva 2003/105/CE) in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale direttiva, impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché il gestore dell'impianto predisponga dei piani di emergenza per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della stessa direttiva. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri devono assicurare che i piani di emergenza esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dalle autorità designante ad intervalli appropriati.

Già all'inizio del 2006 risultava alla Commissione che non tutti gli stabilimenti esistenti, cui si applicava l'art. 9 della direttiva già richiamata, avessero un piano di emergenza esterno.

Pertanto, la Direzione Generale Ambiente della Commissione chiedeva all'Italia di trasmettere le proprie osservazioni. Valutando non esaustive le risposte pervenute dall'Italia nel giugno 2006 e considerando che i Piani in questione (PEE) sono stati elaborati solo per 316 stabilimenti su 462, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi comunitari sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 23 marzo 2007 alla quale è seguita una nota di risposta del Ministero dell'Ambiente, del 22.05.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.

Scheda 58 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2159 ex art. 226 Trattato CE**

“Attuazione Protocollo di Kyoto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Per dare attuazione al protocollo di Kyoto, con decisione dell'11 febbraio 2004 n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione europea si è impegnata ad avviare un meccanismo di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra nel territorio dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Nella decisione 280/2004/CE è stabilito che per la valutazione dei progressi previsti, gli Stati membri devono comunicare a Bruxelles, secondo un preciso calendario, le informazioni sulle politiche o misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti; le previsioni nazionali rispetto a tali emissioni; le informazioni sulle relative misure adottate o previste; le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali a tal fine adottati.

Le modalità di applicazione della decisione 280/2004/CE sono state istituite con la decisione n. 166/2005/CE della Commissione, la quale ha stabilito che gli Stati membri devono provvedere a riferire le informazioni elencate in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali e ha dettagliatamente descritto i contenuti e i requisiti che devono possedere le informazioni trasmesse a Bruxelles.

La Commissione contesta all'Italia il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 3, paragrafo 2, della decisione n. 208/2004/CE, in collegamento con gli artt. 8,9, 10 e 11 della decisione n. 166/2005/CE.

Stato della Procedura

Con nota del 27 giugno 2007 la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una messa in mora ex art. 226.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 59 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2179 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Direttiva 1999/22/Ce sugli zoo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 27.06.2007, la Commissione ha rilevato una non corretta attuazione della Direttiva 1999/22/CE, il cui scopo consiste nel rafforzare il ruolo dei giardini biologici nella salvaguardia della biodiversità, istituendo uno specifico regime di autorizzazione e di controllo per gli zoo.

In particolare, la Commissione rileva come l'articolo 2 della Direttiva, che ne determina il campo di applicazione, definisce “giardini zoologici” quelle strutture che sono permanenti e che detengono gli animali selvatici per almeno sette giorni l'anno; l'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 73/2005, invece, prevede il soddisfacimento di un ulteriore requisito, definendo giardini zoologici quelle strutture che detengono animali selvatici “a fini espositivi”.

La Commissione, quindi, ha rilevato che la previsione di quest'ulteriore requisito comporta una limitazione all'ambito applicativo della Direttiva, escludendo dal regime dei controlli della Direttiva quelle strutture che, pur avendo carattere di permanenza e pur detenendo animali selvatici per almeno 7 giorni l'anno, non detengono animali selvatici per scopi espositivi.

Pertanto, l'eventuale adeguamento della normativa nazionale comporterebbe l'inclusione nella categoria “giardini - zoologici” di strutture che non vi sono attualmente comprese, quali ad esempio i circhi, con conseguente assoggettamento di queste strutture al regime di controlli previsto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex art. 266 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Allo stadio attuale della Procedura non si rileva alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 60 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2182 ex art. 226 del Trattato CE

“Qualità dell’aria. Valori limiti per lo zolfo (SO₂)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non ottemperi agli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CEE del 22 aprile 1999, il cui articolo 3 comma 1 prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire le concentrazioni di biossido di zolfo, affinché non superino i valori indicati nella Direttiva. Gli Stati membri, avrebbero dovuto conformarsi ai valori entro il 1 gennaio 2005 e presentare i rapporti sulle eccedenze ai valori limite non oltre il 30 settembre 2006.

Dall'analisi del rapporto trasmesso alla Commissione, risulta che l'Italia non ha rispettato i valori limiti per lo zolfo previsti in varie zone.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 è stata emessa una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario

Non si riscontrano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 61 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 ex art. 226 Trattato CE**

"Gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Con la lettera di Messa in Mora del 27.06.2007, la Commissione europea ha richiesto al governo italiano spiegazioni sulle concrete soluzioni che intende attuare per la predisposizione di un sistema integrato ed efficiente di smaltimento dei rifiuti e per la costituzione di una rete adeguata di impianti di smaltimento, in maniera tale da consentire il rispetto degli obblighi imposti dagli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti.

La Commissione ritiene, infatti che il decreto legge n. 61/2007 convertito con legge 87/2007 sia volto alla risoluzione di una situazione di emergenza, ma non predisponga un piano strutturale volto ad eliminare le cause prime dell'emergenza.

Nella nota di risposta l'Amministrazione competente, precisando che il diritto interno è conforme agli obiettivi della direttiva 2006/12/CE, ha affermato, attraverso puntuali descrizioni delle misure attuate, che l'azione svolta è stata tesa non solo alla risoluzione immediata della situazione di emergenza ma si è concretizzata nella ricerca di soluzioni in grado di superare l'attuale sistema di gestione dei rifiuti e garantire una stabilità a lungo termine.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE.

Con nota del 3 agosto 2007, il governo italiano ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles una nota di risposta.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello stato.